

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI**Data Delibera: 12/07/2022****N° Delibera: 113****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZE DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO NN. 17 E 18 DEL 2021 SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - INDIRIZZI.**

L'anno duemilaventidue addi dodici del mese di Luglio alle ore 12:10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in virtù del combinato disposto degli articoli 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, e 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è conferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato previsto, tra l'altro, che le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 1 gennaio 2019, nelle more della revisione dell'intera disciplina della materia, abbiano una ulteriore durata di anni 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge;
- con l'art. 182 comma 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (c.d. Decreto rilancio), convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato stabilito che *“fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della*

revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”;

- con riferimento alla normativa eccezionale legata all'emergenza da Covid-19, anche la Regione Campania, con Delibera di Giunta regionale n. 622 del 29.12.2020, ha prorogato le concessioni demaniali di 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza;

- il Comune di Barano d'Ischia, con nota prot. n. 3859 del 31/05/2021, ha determinato di prorogare le concessioni in essere, così come previsto dalla summenzionata Delibera di Giunta regionale n. 622 del 29.12.2020;

Dato atto che:

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 17 e 18 depositate il 09/11/2021, ha ritenuto che la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - proroga quindicennale stabilita dalla L. 145/2018 - (inclusa la moratoria pandemica ex art. 182, c. 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) collide con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE;

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, per quanto di rilievo, espresso i seguenti principi di diritto: *“1. ... 3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.”;*

Ritenuto, pertanto, di prendere atto di quanto statuito con le succitate pronunce del Consiglio di Stato, demandando all'Ufficio Tecnico (Demanio) la predisposizione dei

provvedimenti di proroga e l'effettuazione dei controlli intesi a verificare la permanenza dei requisiti di carattere tecnico, amministrativo ed economico in capo ai concessionari;

Acquisiti e favorevoli i pareri ex art. 49 TUEL;

Con votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportati anche se materialmente non trascritti:

- di prendere atto di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 17 e 18 depositate il 09/11/2021, laddove viene stabilito che *“Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.”*;
- di prendere atto, pertanto, che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023;
- di demandare, conseguentemente, all'Ufficio Tecnico (Demanio) la predisposizione dei provvedimenti di proroga e l'effettuazione dei controlli intesi a verificare la permanenza dei requisiti di carattere tecnico, amministrativo ed economico in capo ai concessionari;
- di dare atto che con successivo atto deliberativo si forniranno gli indirizzi per l'espletamento delle nuove gare, in vista della scadenza del 31 dicembre 2023;
- di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. DIONIGI GAUDIOSO **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 27/09/2022 al 12/10/2022

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8191 del 27/09/2022 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO